

l'esercizio della sua attività secondo le norme che saranno stabilite in forza dell'articolo 10 della presente legge.

Chiunque, all'infuori delle persone contemplate nei comma precedenti, risulti moroso per sei rate successive di imposte dirette è punito colla multa da lire 200 a lire 2,000.

Il contribuente che si trovi in alcuno dei casi indicati dai precedenti comma 2 e 3, è ammesso a dimostrare con domanda diretta al pretore che la morosità è dovuta esclusivamente ad assoluta impossibilità economica. Il pretore, sentito l'interessato, l'esattore e il rappresentante dell'ufficio delle imposte competente, decide se la sospensione o la multa debbano o non essere mantenute.

La decisione è emanata entro un mese con semplice ordinanza non soggetta ad alcun gravame, nè ordinario nè straordinario.

In ogni caso quando la morosità risulti fraudolenta è aggiunta la detenzione da dieci giorni a tre mesi.

(È approvato).

#### Art. 7.

Le penalità di carattere civile che saranno applicate in dipendenza della presente legge non sono condonabili che con provvedimento legislativo.

Le multe e le ammende che saranno inflitte in dipendenza della presente legge sono, in caso di mancato pagamento, commutabili rispettivamente nella detenzione e nell'arresto ai sensi degli articoli 19 e 24 del Codice penale.

Quando tra l'Ufficio delle imposte ed il contribuente si addivenga a concordato prima che sia stata pronunciata alcuna decisione dalle Commissioni amministrative, la sovrimposta per omessa denuncia è ridotta alla metà, quella per infedele denuncia è annullata e le altre pene pecuniarie di carattere civile e penale che saranno applicate in dipendenza della presente legge sono ridotte ad un quarto.

(È approvato).

#### Art. 8.

I possessori di redditi soggetti alle imposte dirette, i quali, alla data di pubblicazione della presente legge, non avessero ancora presentata la dichiarazione nei modi e termini stabiliti, o l'avessero presentata incompleta, sono ammessi a fare regolare dichiarazione all'Ufficio delle im-

poste territorialmente competente entro tre mesi dalla pubblicazione delle norme, di cui all'articolo 10, in esenzione da qualsiasi penalità.

Il contribuente che presenti la dichiarazione entro il termine del comma precedente, e prima che alcun atto di accertamento gli sia stato notificato, sarà assoggettato alla imposta soltanto con decorrenza dal 1° gennaio 1929.

(È approvato).

#### Art. 9.

Le penalità stabilite in dipendenza della presente legge sostituiscono tutte quelle attualmente vigenti in materia di imposte dirette ordinarie.

(È approvato).

#### Art. 10.

Con Regio decreto, su proposta del ministro delle finanze di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto, saranno stabiliti i termini per la denuncia dei redditi soggetti alle imposte dirette e saranno emanate le altre norme necessarie per la integrazione ed attuazione della presente legge e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore della Maremma toscana.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore della Maremma Toscana.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 2248-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pierazzi. Ne ha facoltà.

PIERAZZI. Mi sia consentito di dire poche parole, come maremmano e come fascista, su questo disegno di legge che il Governo sottopone al voto della Camera e che affronta definitivamente un problema secolare.

Mi preme innanzi tutto di dichiarare che i provvedimenti contenuti nei sette articoli della legge corrispondono perfettamente alle necessità della provincia, e bastano ad assi-